

Piano di Attuazione Regionale (PAR) Lazio

Garanzia Giovani



**Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai
servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014 e smi)**

Avviso n. 2

Tirocini extracurricolari nel Lazio

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani

PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani PON YEI

Sommario

Premessa.....	1
1. Oggetto e finalità dell'Avviso	2
2. Risorse.....	2
3. Destinatari.....	3
4. Beneficiari	3
5. Modalità di partecipazione all'Avviso	4
5.1. Sotto-misura 1: Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO.....	4
5.2. Sotto-misura 2: Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI	5
6. Descrizione della misura	5
6.1. Sotto-misura 1: Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO.....	5
6.2. Sotto-misura 2: Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI	11
7. Modalità di svolgimento delle attività	15
8. Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti.....	16
9. Consuntivazione dell'attività svolta, fatturazione ed erogazione delle indennità di tirocinio.....	16
9.1. Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio	16
10. Controlli.....	19
11. Casi di inadempimento.....	21
12. Clausola anti <i>pantouflage</i>	21
13. Informazioni	22
14. Tutela della privacy	22
15. Definizioni e principali abbreviazioni.....	23
15.1. Definizioni	23
15.2. Principali abbreviazioni	24
16. Quadro di riferimento normativo	24
ELENCO ALLEGATI	29

Premessa

La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013) delinea l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile promossa dalla precedente Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani fino a 29 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

Il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano. Il Programma nazionale prevede una serie di interventi rivolti ai giovani che non studiano, non partecipano a un percorso di formazione e non sono impegnati in un'attività lavorativa (cosiddetti NEET – "Not in Education, Employment or Training").

Con DGR n. 223 del 23 aprile 2014 (e sue successive modifiche e integrazioni), la Regione Lazio, (in qualità di Organismo Intermedio del Programma nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, di seguito, PON YEI), ha quindi adottato il Piano di attuazione regionale per la Garanzia Giovani (PAR Lazio). Il PAR Lazio contempla le misure previste nell'ambito del Programma nazionale:

- Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A);
- Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa (scheda 1.B);
- Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C);
- Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A);
- Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2.B)
- Accompagnamento al lavoro (scheda 3);
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A);
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B);
- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca (scheda 4.C);
- Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica (scheda 5);
- Servizio civile (scheda 6);
- Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (scheda 7);
- Mobilità professionale e transnazionale (scheda 8);
- Bonus occupazionale (scheda 9).

1. Oggetto e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso ha l'obiettivo di favorire la realizzazione dei tirocini extra-curricolari ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato A della DGR 199/2013, di cui alla scheda 5 del PAR Lazio, incentivando la trasformazione dello stesso in un contratto di lavoro subordinato.

A tal fine, nell'ambito del presente Avviso sono previste le seguenti sotto-misure:

1. promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio, per il tramite del soggetto promotore accreditato come definito al paragrafo 15.1 (di seguito, soggetto promotore accreditato);
2. realizzazione di un percorso di tirocinio, per il tramite del CPI.

Con il presente avviso sono promossi percorsi di tirocinio esclusivamente nel territorio della regione Lazio. A seguito della definizione da parte del MLPS dei parametri e dei criteri di riconoscimento dell'indennità di mobilità geografica a favore del tirocinante, la misura sarà estesa anche ai tirocini svolti al di fuori della regione Lazio, in Italia o all'estero (Paesi UE). Le modalità di partecipazione ed erogazione della misura verranno pertanto disciplinate con apposito successivo atto.

In considerazione delle modifiche al Programma di Attuazione regionale Garanzia Giovani Lazio, adottate in conformità alla nuova Fase II del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, le disposizioni di cui al presente Avviso si applicano ai tirocini avviati sulla base di percorsi formativi perfezionati (redatti con Tirocini On Line e sottoscritti dalle parti) successivamente alla data del 1 marzo 2016.

Per i tirocini i cui progetti formativi sono stati perfezionati (redatti con Tirocini On Line e sottoscritti dalle parti) entro la data del 29/02/2016, con avvio previsto per il 1/03/2016, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'Avviso per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014 e smi) - Avviso n. 2 "Tirocini extracurricolari nel Lazio" approvato con determinazione dirigenziale n. G12428 del 16/10/2015.

2. Risorse

Ai fini della realizzazione dei percorsi di tirocinio di cui al punto 1 la Regione Lazio rende disponibile nell'ambito del PAR lo stanziamento complessivo di € 88.500.000.

Saranno pertanto finanziati percorsi di tirocinio fino alla concorrenza di tale stanziamento.

La Regione si riserva di variare ulteriormente la dotazione del presente Avviso in ragione dell'andamento delle misure nell'ambito del PAR Lazio.

3. Destinatari

Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extra-curriculare (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani, per i quali sia stato verificato il possesso dei requisiti previsti e che, nell'ambito del PdS e del relativo PAI, sottoscritto presso un CPI del Lazio, abbiano scelto la misura di cui al presente Avviso.

I tirocini attivati a favore di persone con disabilità non concorrono agli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999.

I destinatari di cui sopra, sono classificati, secondo un indice di profilazione, parametrato su quello stabilito a livello nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro (in termini di occupabilità)¹.

In caso di rinuncia o rifiuto ingiustificato, il giovane decade da ogni beneficio e dal Programma Garanzia Giovani.

Si specifica che il giovane in cassa integrazione e in solidarietà non rientra nella definizione di NEET e pertanto non accede alla Garanzia Giovani.

4. Beneficiari

L'avviso è rivolto, secondo le modalità specificate per sotto-misura al paragrafo 6, ai seguenti soggetti:

1. soggetti promotori accreditati, in qualità di soggetti proponenti, per il servizio specialistico facoltativo: "Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione";
2. giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni secondo i requisiti di cui al punto 3, in qualità di soggetti richiedenti l'indennità di tirocinio, che svolgono un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa nel Lazio (di seguito soggetto ospitante).

¹ Di seguito si riporta la tabella di corrispondenza tra gli indici di profilazione regionale e il sistema nazionale.

Codice Indice	Denominazione LazioLavoro	Denominazione Si.Mon.
1	Basso	Basso
2	Medio-Basso	Medio
3	Medio-Alto	Alto
4	Alto	Molto Alto

I tirocini potranno essere promossi anche dal CPI. In tal caso, non è previsto il coinvolgimento del soggetto promotore accreditato, di cui al punto 1. Nel caso in cui il tirocinio sia attivato per il tramite del CPI, non è previsto alcun rimborso per l'attività di promozione.

5. Modalità di partecipazione all'Avviso

L'avviso opera con modalità "a sportello". Le modalità di partecipazione prevedono le fasi di seguito descritte in relazione alla tipologia di sotto-misura.

5.1. Sotto-misura 1: Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO

Relativamente alla sotto-misura 1, la partecipazione al presente Avviso avviene attraverso le seguenti fasi.

Fase A: presentazione della candidatura da parte del soggetto promotore accreditato

I soggetti promotori accreditati presentano la propria candidatura mediante procedura informatica attraverso il Portale Si.Mon. Lavoro, coerentemente con la tipologia di accreditamento richiesta. L'utente potrà quindi candidarsi al presente avviso solo se accreditato per l'erogazione dei servizi al lavoro come specificati al paragrafo 4. Presentando la propria candidatura per l'erogazione di servizi di promozione di tirocini, i soggetti promotori accreditati sono inseriti nel Catalogo dell'offerta regionale (cfr. paragrafo 15.1).

Per le modalità operative di utilizzo del sistema informativo e i dettagli della procedura di candidatura, si rinvia al "Manuale operativo per l'attuazione del PAR Lazio", pubblicato sul sito www.regione.lazio.it/garanziegiovani.

Le candidature sono individuali: non è pertanto ammessa la costituzione di ATI/ATS; inoltre, è fatto divieto di delega.

Fase B: attivazione e realizzazione del percorso di tirocinio

Effettuata la candidatura attraverso la procedura informatica, qualora il giovane scelga di svolgere un tirocinio per tramite di un soggetto promotore accreditato, quest'ultimo dovrà attivare il tirocinio entro 4 mesi dalla stipula del PdS.

Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula di un'apposita convenzione tra il soggetto promotore accreditato e il soggetto ospitante, con relativo progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante, predisposti mediante il sistema informativo regionale Tirocini online (<http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/>), secondo lo schema approvato dalla Regione.

Ai fini dell'attivazione di nuovi percorsi di tirocinio nell'ambito della Garanzia Giovani, sono fatte salve le eventuali convenzioni già sottoscritte ai sensi della DGR 199/2013 tra soggetto promotore accreditato e soggetto ospitante.

Al tirocinante è riconosciuta un'indennità mensile di 500,00 euro lordi, fino ad un massimo di 6 mesi, corrisposta secondo i seguenti parametri di compartecipazione:

- 300,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 6 mesi (pari a 1.800,00 euro) corrisposti dalla Regione Lazio, per il tramite dell'INPS, e posti a valere sulle risorse del PAR Lazio;
- 200 euro lordi mensili, fino a un massimo di 6 mesi (pari a 1.200,00 euro), corrisposti direttamente dal soggetto ospitante al tirocinante. E' facoltà del soggetto ospitante incrementare la predetta quota di compartecipazione.

Per i tirocinanti con disabilità o rientranti tra le persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, è riconosciuta un'indennità mensile di 500,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 12 mesi (pari a complessivi 6.000,00 euro), interamente posta a valere sulle risorse del PAR Lazio e corrisposti dalla Regione Lazio, per il tramite dell'INPS.

5.2. Sotto-misura 2: Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI

La sotto-misura 2 è rivolta direttamente ai destinatari che scelgono di attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante per il tramite del CPI.

In tali casi, in assenza del coinvolgimento del soggetto promotore accreditato per i servizi specialistici facoltativi di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) della determinazione G05903/2014 come modificata dalla determinazione G11651/2014, non è prevista la fase A di presentazione delle candidature, di cui al paragrafo 5.1.

Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula di un'apposita convenzione tra CPI in qualità di soggetto promotore e il soggetto ospitante, con relativo progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante, predisposti mediante il sistema informativo regionale Tirocini online (<http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/>), secondo lo schema approvato dalla Regione.

Come già specificato nel caso della sotto-misura 1, l'indennità di tirocinio, nei limiti dell'importo di seguito specificato (cfr. par. 6.2), sarà rimborsata dalla Regione Lazio, per il tramite dell'INPS, a valere sulle dotazioni del PAR Lazio. Una restante quota parte dell'indennità è a carico del soggetto ospitante, che è obbligato a compartecipare all'erogazione delle somme mensili spettanti al giovane, versandola direttamente al tirocinante.

6. Descrizione della misura

Di seguito sono descritte in dettaglio le modalità di attivazione e realizzazione dei tirocini per ciascuna delle sotto-misure previste.

6.1. Sotto-misura 1: Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO

Obiettivi della misura	L'obiettivo della misura è di promuovere la realizzazione di tirocini nel territorio regionale, per il tramite di un soggetto promotore accreditato. Attraverso questa sotto-misura, il giovane viene preso in carico da un soggetto promotore accreditato che, entro 4 mesi dalla sottoscrizione del
-------------------------------	---

	PdS, dovrà individuare un soggetto ospitante (cfr. 15.1) disponibile ad ospitare il giovane per il periodo del tirocinio.
Beneficiari (soggetti proponenti)	Per i tirocini nel Lazio: ▪ soggetto accreditato per il servizio specialistico facoltativo b) di cui alla DGR 198/2014 e s.m.i. - “Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione”. I rapporti tra il soggetto promotore accreditato e il soggetto ospitante sono disciplinati dalla convenzione di tirocinio.
Beneficiari (soggetti richiedenti)	Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 che svolgono un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa nel Lazio (cfr. 15.1).
Contenuti e caratteristiche della misura	<u>Principali azioni</u> Il servizio di promozione e attivazione del tirocinio prevede le seguenti attività: ▪ promozione del tirocinio (pre-selezione, attività di incontro D/O per l'attivazione del tirocinio); ▪ assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione e alla conduzione dei percorsi di tirocinio, coerentemente, ove possibile, con il Repertorio regionale dei profili professionali e formativi ; ▪ attestazione delle competenze acquisite, secondo la procedura informatica prevista mediante il sistema informativo regionale “Tirocini online” (http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/); ▪ promozione (nei casi pertinenti) presso il soggetto ospitante della misura 9 e delle altre eventuali misure di incentivazione all'assunzione promosse dalla Regione, al fine di favorire l'inserimento occupazionale del giovane che ha concluso il tirocinio con successo, entro 60 giorni dal termine del percorso. A favore del tirocinante, è prevista l'erogazione dell'indennità mensile di tirocinio. <u>Modalità attuative</u> Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula della convenzione tra soggetto promotore accreditato e soggetto ospitante e la definizione del progetto formativo per ciascun tirocinante. La convenzione, i progetti formativi devono essere predisposti mediante il sistema informativo regionale “Tirocini online” (http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/), secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio. Il soggetto promotore accreditato è tenuto a: ▪ verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti

	dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nonché nel rispetto della definizione di cui al paragrafo 15.1, pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio; ▪ acquisire, previa informazione del giovane in merito alle caratteristiche e alle finalità dello strumento del tirocinio, la Dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio presso il soggetto ospitante sottoscritta dal tirocinante (Allegato n. 1); ▪ accertare che il giovane abbia aderito alla Garanzia Giovani con la sottoscrizione del PdS presso il CPI competente e che nel relativo PAI sia prevista la realizzazione della misura di tirocinio, pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio; ▪ accertare che, laddove il PAI del giovane lo preveda, lo stesso abbia svolto le attività di orientamento specialistico o di II livello prima dell'avvio del tirocinio; ▪ acquisire dal tirocinante e dal titolare del soggetto ospitante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. in merito ai vincoli di parentela reciproci; ▪ designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. art. 11); ▪ fornire al soggetto ospitante il Registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato, secondo il modello adottato (Allegato n. 2); ▪ rilasciare al giovane l'attestazione dei risultati mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online", specificando le competenze acquisite al termine del percorso di tirocinio; ▪ assistere il soggetto ospitante riguardo al rispetto degli obblighi e delle procedure relative all'attivazione del tirocinio e durante il suo svolgimento; ▪ vigilare sul soggetto ospitante presso il quale è stato promosso il tirocinio in relazione all'obbligo di erogare regolarmente, secondo le modalità e le indicazioni di seguito indicate, la quota parte dell'indennità al giovane NEET, e informare tempestivamente la Regione Lazio in merito a eventuali inadempimenti, utilizzando l'indirizzo PEC areaattuazioneinterventi@regione.lazio.legalmail.it; ▪ acquisire dal soggetto ospitante la documentazione richiesta dall'Avviso comprovante la realizzazione del percorso di tirocinio; ▪ elaborare e trasmettere alla Regione Lazio la Domanda di rimborso corredata della documentazione richiesta dal presente Avviso; ▪ supportare gli utenti nella compilazione e trasmettere alla Regione Lazio la documentazione necessaria per l'erogazione dell'indennità a favore del tirocinante secondo le modalità e i termini stabiliti al punto 9.1 del presente avviso. Il soggetto ospitante è tenuto a: ▪ effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'Allegato A alla DGR 199/2013; ▪ provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore);
--	--

	▪ provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore); ▪ erogare al tirocinante la quota di compartecipazione dell'indennità di tirocinio pari ad almeno 200 euro lordi mensili, fino a un massimo di 6 mesi, mediante assegno circolare, bonifico bancario o bonifico domiciliato presso Poste Italiane Spa, e trasmettere copia del relativo versamento effettuato al soggetto promotore; tale obbligo non si applica ai tirocini effettuati da soggetti disabili o persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 smi; ▪ designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. art. 11); ▪ mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro, ecc., ai fini dello svolgimento del tirocinio; ▪ assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dal soggetto promotore accreditato (Allegato n. 2); ▪ trasmettere al soggetto promotore una relazione sugli esiti del tirocinio, attraverso il sistema informativo regionale "Tirocini online", ai fini dell'attestazione delle competenze. Il tirocinante è tenuto a: ▪ firmare quotidianamente il registro di tirocinio; ▪ compilare correttamente la documentazione per la richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente Avviso. L'indennità di frequenza verrà rimborsata direttamente al tirocinante per il tramite dell'INPS, a mezzo di bonifico bancario o domiciliato presso Poste Italiane Spa. Qualora, a conclusione del tirocinio, il soggetto ospitante intenda assumere il giovane, entro 60 giorni dalla conclusione del percorso di tirocinio, questi potrà beneficiare, a seconda della tipologia di contratto di lavoro sottoscritta, del Bonus occupazionale di cui alla scheda 9 del PAR Lazio. L'erogazione di tale incentivo avverrà per il tramite dell'INPS secondo le condizioni e i requisiti definiti dallo stesso Istituto nell'ambito di un proprio dispositivo attuativo.										
Parametri di attuazione	<u>Durata</u> <u>Servizio di promozione</u> Di seguito sono indicate per fascia di profilazione, le durate del servizio di promozione in termini di ore, ritenute idonee. <table><tr><th>Indice di Profilazione</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><th>Ore di servizio</th><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr></table>	Indice di Profilazione	1	2	3	4	Ore di servizio	6	9	12	15
Indice di Profilazione	1	2	3	4							
Ore di servizio	6	9	12	15							

Tirocinio

I tirocini hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi per un impegno di 140 ore mensili. In caso di persone con disabilità e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, la durata massima del tirocinio di cui all'art. 1, co. 3, lett. c), dell'allegato A della DGR 199/2013 è estesa a 12 mesi.

Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di maternità o malattia lunga: il periodo di sospensione non concorre al calcolo della durata del tirocinio. Nel corso del periodo di sospensione, il giovane non percepisce l'indennità mensile di tirocinio.

Parametri di costo

Servizio di promozione

Al soggetto promotore accreditato è corrisposto un rimborso (a costi standard) per i costi di promozione del tirocinio in relazione al livello di profilazione del giovane, secondo i costi standard nazionali riportati in tabella.

Indice di Profilazione	1	2	3	4
UCS Nazionale (euro)	200	300	400	500

Tirocinio

Al tirocinante è riconosciuta un'indennità mensile di 500,00 euro lordi, fino ad un massimo di 6 mesi (pari a complessivi 3.000,00 euro), corrisposta secondo i seguenti parametri di compartecipazione:

- 300,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 6 mesi (pari a 1.800,00 euro) corrisposti dalla Regione Lazio, per il tramite dell'INPS, e posti a valere sulle risorse del PAR Lazio;
- 200 euro lordi mensili, fino a un massimo di 6 mesi (pari a 1.200,00 euro), corrisposti direttamente dal soggetto ospitante, secondo le modalità di seguito indicate. E' facoltà del soggetto ospitante incrementare la predetta quota di compartecipazione. Al soggetto ospitante che non adempia all'obbligo di corresponsione anche di una sola quota di compartecipazione dell'indennità mensile di tirocinio al giovane NEET, è comminata una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, comma 35 della l. n. 92/2012 smi.

La Regione Lazio si riserva la facoltà nei confronti dei soggetti ospitanti che non abbiano adempiuto all'obbligo di corresponsione della quota di indennità, di non consentire l'attivazione di ulteriori percorsi di tirocinio.

	Per i tirocinanti con disabilità o rientranti tra le persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, è riconosciuta un'indennità mensile di 500,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 12 mesi (pari a complessivi 6.000,00 euro), interamente posta a valere sulle risorse del PAR Lazio e corrisposti dalla Regione Lazio, per il tramite dell'INPS.
Termini di avvio e realizzazione della misura	La misura è avviata contestualmente all'invio della comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio. L'avvio del tirocinio dovrà avvenire entro il termine dei 4 mesi successivi alla data di stipula del PdS e del relativo PAI. I tirocini devono essere avviati il primo giorno del mese. La Regione Lazio si riserva la facoltà di individuare successivamente una seconda data di avvio della misura.
Criterio di riconoscimento del rimborso	<u>Servizio di promozione</u> Il rimborso del costo di promozione è riconosciuto a risultato ed è erogato secondo le seguenti modalità: ▪ per il 50% a metà del percorso e il saldo a completamento del tirocinio, per i tirocini di durata pari a 6 mesi o 12 mesi (per i soggetti disabili o svantaggiati ai sensi della L. 381/91); in dette ipotesi è comunque facoltà del soggetto promotore presentare un'unica domanda di rimborso a conclusione dell'intero percorso di tirocinio; ▪ per i tirocini di durata inferiore a 6 mesi o 12 mesi (per i soggetti disabili o svantaggiati ai sensi della L. 381/91), in un'unica soluzione a conclusione del tirocinio. Si applicano altresì le seguenti regole: ▪ nel caso di interruzione del tirocinio prima del raggiungimento della metà del percorso (<50% della durata prevista), non è corrisposto alcun rimborso; ▪ nel caso di realizzazione del tirocinio per una durata pari o superiore alla metà del percorso ma inferiore al completamento dello stesso (≥50%; <100%), è riconosciuto un rimborso pari al 50% dell'importo previsto; ▪ nel caso di completamento del percorso di tirocinio è riconosciuto l'intero importo previsto. <u>Tirocinio</u> L'indennità, sia per la quota a carico del PAR che per quella erogata dal soggetto ospitante, è riconosciuta per una frequenza minima mensile di 98 ore. Nel caso di effettiva frequenza inferiore al numero di ore minimo previsto, pari a 98 ore, l'indennità di tirocinio mensile non è riconosciuta. L'indennità non è erogata qualora, durante il periodo di tirocinio, il giovane sia percettore di ASPI, NASPI, Dis-Coll e/o di altre forme di ammortizzatori

	sociali come stabilite ai sensi del d.lgs. 22/2015 e del d.lgs. 148/2015 Il tirocinante risponde di eventuali restituzioni della quota di indennità a valere sulle risorse del PAR Lazio, qualora sulla base degli esiti dei controlli di primo livello effettuati a campione sul registro presenza del tirocinio, risulti un numero di ore di effettiva frequenza inferiore rispetto a quanto dichiarato dallo stesso in sede di richiesta di erogazione dell'indennità mensile. La documentazione da produrre in fase di consuntivazione del servizio di promozione del tirocinio (nei casi previsti di rimborso di tale servizio), e per l'erogazione periodica dell'indennità di tirocinio (quest'ultima a favore del tirocinante) è individuata ai punti 9 e 9.1 del presente avviso, distinta a seconda dei casi di promozione da parte di un soggetto promotore accreditato o di un CPI.
--	--

6.2. Sotto-misura 2: Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI

Obiettivi della misura	L'obiettivo della misura è di promuovere la realizzazione di tirocini nel territorio regionale, per il tramite di un CPI. Attraverso questa sotto-misura, il giovane viene preso in carico da un soggetto promotore accreditato che, entro 4 mesi dalla sottoscrizione del PdS, dovrà individuare un soggetto ospitante (cfr. 15.1) disponibile ad ospitare il giovane per il periodo del tirocinio.
Beneficiari (soggetti richiedenti)	Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 che svolgono un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa nel Lazio (cfr. 15.1).
Contenuti e caratteristiche della misura	Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula della convenzione tra CPI e soggetto ospitante e la definizione del progetto formativo per ciascun tirocinante. La convenzione, i progetti formativi devono essere predisposti mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online" (http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/), secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio. Il CPI è tenuto a: ▪ verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nonché nel rispetto della definizione di cui al paragrafo 15.1, pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio; ▪ acquisire, previa informazione del giovane in merito alle caratteristiche e alle finalità dello strumento del tirocinio, la dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio presso il soggetto ospitante sottoscritta dal tirocinante (Allegato n. 1); ▪ verificare, in fase di stipula del PdS, il possesso dei requisiti soggettivi del tirocinante di cui al paragrafo 3, pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio;

	▪ accertare che, laddove il PAI del giovane lo preveda, lo stesso abbia svolto le attività di orientamento specialistico o di II livello prima dell'avvio del tirocinio; ▪ acquisire dal tirocinante e dal titolare del soggetto ospitante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi in merito ai vincoli di parentela reciproci; ▪ designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. art. 11); ▪ fornire al soggetto ospitante il Registro delle presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato, secondo il modello adottato (Allegato n. 2); ▪ rilasciare al giovane l'attestazione dei risultati mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online", specificando le competenze acquisite al termine del percorso di tirocinio; ▪ assistere il soggetto ospitante riguardo al rispetto degli obblighi e delle procedure relative all'attivazione del tirocinio e durante il suo svolgimento; ▪ vigilare sul soggetto ospitante presso il quale è stato promosso il tirocinio in relazione all'obbligo di erogare regolarmente, secondo le modalità e le indicazioni di seguito indicate, la quota parte dell'indennità al giovane NEET, e informare tempestivamente la Regione Lazio in merito a eventuali inadempimenti; ▪ supportare gli utenti nella compilazione e trasmettere alla Regione Lazio la documentazione necessaria per l'erogazione dell'indennità a favore del tirocinante secondo le modalità e i termini stabiliti al punto 9.1 del presente avviso. Il soggetto ospitante è tenuto a: ▪ effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'Allegato A alla DGR 199/2013; ▪ provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore); ▪ provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore); ▪ erogare al tirocinante la quota di compartecipazione dell'indennità di tirocinio pari almeno 200 euro lordi mensili, fino a un massimo di 6 mesi, mediante assegno circolare, bonifico bancario o bonifico domiciliato presso Poste Italiane Spa, e trasmettere copia del relativo versamento effettuato al soggetto promotore; tale obbligo non si applica ai tirocini effettuati da soggetti disabili o persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 smi; ▪ designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. art. 11); ▪ mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro, ecc., ai fini dello svolgimento del tirocinio; ▪ assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro delle presenze di tirocinio rilasciato dal soggetto promotore accreditato
--	---

	(Allegato n. 2); ▪ trasmettere al soggetto promotore una relazione sugli esiti del tirocinio, attraverso il sistema informativo regionale "Tirocini online", ai fini dell'attestazione delle competenze. Il tirocinante è tenuto a: ▪ firmare quotidianamente il registro di tirocinio; ▪ compilare correttamente la documentazione per la richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente Avviso. L'indennità di frequenza verrà rimborsata direttamente al tirocinante per il tramite dell'INPS, a mezzo di bonifico bancario o domiciliato presso Poste Italiane Spa. Qualora, a conclusione del tirocinio, il soggetto ospitante intenda assumere il giovane, entro 60 giorni dalla conclusione del percorso di tirocinio, questi potrà beneficiare, a seconda della tipologia di contratto di lavoro sottoscritta, del Bonus occupazionale di cui alla scheda 9 del PAR Lazio. L'erogazione di tale incentivo avverrà per il tramite dell'INPS secondo le condizioni e i requisiti definiti dallo stesso Istituto nell'ambito di un proprio dispositivo attuativo.
Parametri di attuazione	<u>Durata</u> <u>Tirocinio</u> I tirocini hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi per un impegno di 140 ore mensili. In caso di persone con disabilità e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, la durata massima del tirocinio di cui all'art. 1, co. 3, lett. c), dell'allegato A della DGR 199/2013 è estesa a 12 mesi. Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di maternità o malattia lunga: il periodo di sospensione non concorre al calcolo della durata del tirocinio. Nel corso del periodo di sospensione, il giovane non percepisce l'indennità mensile di tirocinio. <u>Parametri di costo</u> <u>Tirocinio</u> Al tirocinante è riconosciuta un'indennità mensile di 500,00 euro lordi, fino ad un massimo di 6 mesi (pari a complessivi 3.000,00 euro), corrisposta secondo i seguenti parametri di compartecipazione: ▪ 300,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 6 mesi (pari a 1.800,00 euro) corrisposti dalla Regione Lazio, per il tramite dell'INPS, e posti a valere sulle risorse del PAR Lazio; ▪ 200 euro lordi mensili, fino a un massimo di 6 mesi (pari a 1.200,00 euro), corrisposti direttamente dal soggetto ospitante, secondo le modalità di seguito indicate. E' facoltà del soggetto ospitante

	incrementare la predetta quota di compartecipazione. Al soggetto ospitante che non adempia all'obbligo di corresponsione anche di una sola quota di compartecipazione dell'indennità mensile di tirocinio al giovane NEET, è comminata una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 6000,00 euro, in coerenza con quanto stabilito dall'art.1, comma 35 della l. n. 92/2012 smi. La Regione Lazio si riserva la facoltà nei confronti dei soggetti ospitanti che non abbiano adempiuto all'obbligo di corresponsione della quota di indennità, di non consentire l'attivazione di ulteriori percorsi di tirocinio. Per i tirocinanti con disabilità o rientranti tra le persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, è riconosciuta un'indennità mensile di 500,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 12 mesi (pari a complessivi 6.000,00 euro), interamente posta a valere sulle risorse del PAR Lazio e corrisposti dalla Regione Lazio, per il tramite dell'INPS.
Termini di avvio e realizzazione della misura	La misura è avviata contestualmente all'invio della comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio. L'avvio del tirocinio dovrà avvenire entro il termine dei 4 mesi successivi alla data di stipula del PdS + relativo PAI. I tirocini devono essere avviati il primo giorno del mese. La Regione Lazio si riserva la facoltà di individuare successivamente una seconda data di avvio della misura.
Criterio di riconoscimento del rimborso	L'indennità, sia per la quota a carico del PAR che per quella erogata dal soggetto ospitante, è riconosciuta per una frequenza minima mensile di 98 ore. Nel caso di effettiva frequenza inferiore al numero di ore minimo previsto, pari a 98 ore, l'indennità di tirocinio mensile non è riconosciuta. L'indennità di tirocinio non è erogata qualora il giovane sia percettore di ASPI, NASPI, Dis-Coll e/o di altre forme di ammortizzatori sociali come stabilite ai sensi del d.lgs. 22/2015 e del d.lgs. 148/2015. Il tirocinante risponde di eventuali restituzioni della quota di indennità a valere sulle risorse del PAR Lazio, qualora sulla base degli esiti dei controlli di primo livello effettuati a campione sul registro presenza del tirocinio, risulti un numero di ore di effettiva frequenza inferiore rispetto a quanto dichiarato dallo stesso in sede di richiesta di erogazione dell'indennità mensile. La documentazione da produrre per l'erogazione periodica dell'indennità di tirocinio (quest'ultima a favore del tirocinante) è individuata ai punti 9 e 9.1 del presente avviso, distinta a seconda dei casi di promozione da parte di un soggetto promotore accreditato o di un CPI.

7. Modalità di svolgimento delle attività

La scelta delle misure è concordata tra l'operatore del CPI e il giovane, a seguito di una prima fase di accoglienza, presa in carico e orientamento che si conclude con la stipula del PdS e la definizione del relativo PAI. I servizi e le misure scelte e indicate nel PAI sono registrate nella SAP presente nel Sistema informativo regionale - SIL Lazio.

Nel caso del tirocinio, qualora il giovane decida di affidare l'attività di promozione ad un soggetto accreditato (sotto-misura 1), la scelta del soggetto erogatore del servizio è effettuata dal giovane nell'ambito del Catalogo dell'offerta regionale.

Nel caso in cui il PAI del giovane preveda anche un'azione di orientamento specialistico (misura 1.C di cui all'avviso pubblico approvato con determinazione G16149/2014 e smi), il giovane dovrà orientare la propria scelta su un unico soggetto, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei diversi servizi tra loro strettamente collegati.

Il soggetto promotore, pena il mancato riconoscimento del rimborso, non potrà avviare al tirocinio nessun NEET, prima di essersi accertato che gli stessi, qualora previsto nel relativo PAI, abbiano effettivamente svolto e concluso le attività di orientamento specialistico, ancorché erogate da un diverso soggetto attuatore.

Qualora nel PAI del giovane preso in carico figurì la misura 1.C, il soggetto promotore che sia anche accreditato ex DGR 198/2014 e s.m.i. per i servizi per il lavoro generali obbligatori, dovrà provvedere preliminarmente all'erogazione della stessa. Tale condizione è stabilita a pena di non riconoscibilità del rimborso anche delle diverse misure combinate inserite nel PAI ed erogate successivamente. In tal caso, il soggetto promotore dovrà provvedere a rendicontare separatamente detta attività secondo le modalità stabilite dall'Avviso n. 1 e utilizzando i relativi moduli allegati.

L'avvenuta adesione del giovane ad un'offerta promossa da un soggetto accreditato nell'ambito del Catalogo regionale comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico da parte di quest'ultimo del destinatario. Il soggetto accreditato è tenuto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

L'attività di promozione realizzata dal CPI non è oggetto di finanziamento pubblico a valere sulle risorse di cui al paragrafo 2 del presente Avviso.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente avviso, si applicano le disposizioni di cui alla DGR 18 luglio 2013, n. 199 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009".

8. Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti

La regolazione dei rapporti con la Regione è definita secondo modalità distinte in relazione alla sotto-misura di riferimento.

Per quanto riguarda la sotto-misura 1, ai fini della regolazione dei rapporti tra Regione Lazio e i soggetti promotori accreditati, e della definizione delle modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la sottoscrizione per accettazione di in una **Convenzione quadro (Allegato n. 4)**.

Tale convenzione quadro ha validità per tutte le azioni realizzate dal soggetto accreditato nell'ambito del presente Avviso e del PAR Lazio.

La convenzione, firmata digitalmente dal soggetto accreditato, dovrà essere trasmessa per via informatica attraverso il portale Si.Mon. Lavoro, alla Regione, prima della definizione della propria offerta di servizi nell'ambito del Catalogo regionale.

Il presente Avviso opera in raccordo con gli altri avvisi emanati dalla Regione Lazio in attuazione del PAR Lazio, pertanto le Convenzioni quadro già in essere alla data di pubblicazione del presente Avviso sono adeguate automaticamente alla nuova disciplina prevista dalla cd. Fase II di Garanzia Giovani e recepita nel PAR Lazio.

Relativamente alla sotto-misura 2, si fa riferimento alla dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio (Allegato n. 1), sottoscritta dal tirocinante in fase di stipula della convenzione.

9. Consuntivazione dell'attività svolta, fatturazione ed erogazione delle indennità di tirocinio

La consuntivazione delle attività realizzate avviene, secondo le modalità di seguito descritte in relazione alla tipologia di sotto-misura.

9.1. Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio

Servizio di promozione attivato da un soggetto promotore accreditato

Per i tirocini di durata pari a 6 mesi o 12 mesi (per i soggetti disabili o svantaggiati ai sensi della L. 381/91), l'erogazione del rimborso è effettuata in due tranches:

- per il 50% a metà del percorso;
- per il saldo a completamento del tirocinio.

Ciascuna tranche è erogata a seguito della presentazione dal parte del soggetto promotore di una domanda di rimborso; è comunque facoltà del soggetto promotore presentare un'unica domanda di rimborso a conclusione dell'intero percorso di tirocinio.

Per i tirocini di durata inferiore a 6 mesi o 12 mesi (per i soggetti disabili o svantaggiati ai sensi della L. 381/91) l'erogazione del rimborso è effettuata in un'unica soluzione a

conclusione del percorso di tirocinio, a seguito della presentazione dal parte del soggetto promotore della domanda di rimborso.

La consuntivazione delle attività realizzate avviene su base trimestrale.

Il soggetto promotore accreditato è tenuto a consuntivare in ciascuna domanda di rimborso tutte le attività effettuate nel trimestre di riferimento, inviando la documentazione richiesta entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione del periodo oggetto del rimborso.

La domanda di rimborso dovrà essere redatta e trasmessa alla Regione secondo le indicazioni di cui al Manuale Operativo. La domanda di rimborso, pena la sua irricevibilità, oltre a quanto eventualmente specificato nel Manuale Operativo, contiene la seguente documentazione:

1. domanda di pagamento secondo il modello in allegato (**Allegato n.3**), specificamente corredata di un apposito prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario (**Allegato 3A**);
2. convenzioni di tirocinio e relativi progetti formativi. Tali documenti debbono essere correttamente sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti ai sensi della vigente regolazione regionale sui tirocini extracurricolari;
3. (solo per i tirocini svolti da giovani NEET non affetti da disabilità o non rientranti tra le persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91) Attestazione di avvenuta erogazione delle quote di compartecipazione all'indennità di tirocinio (**Allegato n. 5**), resa da parte dei soggetti ospitanti, in forma massiva, e indicante nome, cognome e codice fiscale di ogni tirocinante, importo e numero di assegno circolare/bonifico bancario o domiciliato, nonché il mese di riferimento dell'indennità.

Con la dichiarazione di cui al punto 1, il soggetto promotore accreditato assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000 e smi.

Il Soggetto Promotore potrà emettere apposita fattura elettronica (o altro documento contabile equivalente per i soli soggetti esenti dall'obbligo di tenuta di Partita IVA) per la richiesta di pagamento delle attività di promozione consuntivate, esclusivamente a seguito della comunicazione di esito definitivo dei controlli effettuati sulla predetta domanda di rimborso da parte dell'Amministrazione regionale. In tal caso, ricevuta detta comunicazione, il soggetto promotore provvederà ad emettere il relativo documento contabile per l'importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili e determinati a seguito della predetta attività di controllo.

L'emissione delle fatture elettroniche o dei documenti contabili equivalenti presentati deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione Lazio o previste nel Manuale Operativo per l'attuazione del PAR Lazio.

Inoltre, il soggetto promotore accreditato dovrà predisporre e conservare agli atti per eventuali controlli, un prospetto di riepilogo delle ore di servizio prestate per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale rappresentante (o altro soggetto delegato), come da format di cui al manuale operativo.

Servizio di promozione attivato dal CPI

Per l'attività di promozione svolta dal CPI non è previsto alcun rimborso.

Richiesta delle indennità di tirocinio

I soggetti promotori accreditati o i CPI (a seconda di chi svolga il servizio di promozione), sono incaricati dai tirocinanti a richiedere per loro conto, l'erogazione della quota regionale di indennità di tirocinio posta a valere sulle dotazioni del PAR Lazio, attraverso il rilascio di apposita delega.

Tale delega, redatta, sottoscritta dal tirocinante e corredata dal documento di identità di quest'ultimo, è resa una sola volta, in sede di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'indennità.

L'**indennità di tirocinio** (nei limiti di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2) a valere sul PAR Lazio è erogata previa presentazione, entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione di ciascun bimestre di riferimento, da parte del soggetto promotore (sia accreditato, sia CPI) della seguente documentazione:

- **Nota di accompagnamento (Allegato 6)** redatta su carta intestata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi;
- **Elenco delle richieste di indennità (Allegato 7)** oggetto della trasmissione. L'elenco contiene nome, cognome e codice fiscale di ogni tirocinante individuato nella richiesta nonché il bimestre di riferimento dell'indennità;
- **Delega del tirocinante (Allegato 8)** di presentazione della richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio, da rendersi una sola volta, in sede di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'indennità;
- Dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio (Allegato n. 1) sottoscritta dal tirocinante, da rendersi una sola volta, in sede di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'indennità;
- **Richiesta, sottoscritta dal tirocinante, di erogazione dell'indennità**, a conclusione di ogni bimestre, per un importo corrispondente pari a 600 euro per i tirocinanti non affetti da disabilità e pari a 1000 euro per i soggetti disabili o rientranti tra le persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 oppure a conclusione del percorso di tirocinio per un importo corrispondente al periodo residuo, nei limiti dell'importo massimo complessivo (**Allegato n. 9**);
- **Riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza**, firmato dal tirocinante e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (**Allegato 10**).

Il registro del tirocinio, in originale, è conservato agli atti presso il soggetto ospitante ai fini dei controlli di competenza della Regione e degli altri organismi di controllo. Una copia

conforme del registro dovrà essere conservata anche presso il soggetto promotore e dal tirocinante.

Il soggetto promotore trasmette alla Regione Lazio la richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio, secondo le seguenti modalità:

- tramite Servizio Postale. In tal caso la documentazione deve essere inviata al seguente indirizzo: DIREZIONE REGIONALE LA VORO – Area Attuazione Interventi (GR/08/06) - Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, 00147 Roma;
- tramite consegna a mano presso il servizio di accettazione della Regione Lazio. L'ufficio accettazione posta rispetta i seguenti orari di apertura: 9.00 – 13.00 e 14.30 – 17.00 dal lunedì al venerdì;
- tramite PEC al seguente indirizzo: areaattuazioneinterventi@regione.lazio.legalmail.it.

In caso di trasmissione della richiesta per l'erogazione dell'indennità di tirocinio attraverso il servizio postale o tramite consegna a mano, tutta la documentazione elencata precedentemente deve essere redatta e sottoscritta in originale.

In caso di trasmissione tramite PEC, gli allegati elettronici debbono risultare scansioni dei documenti redatti e sottoscritti in originale come previsto. Ad eccezione dei centri per l'impiego, la nota di accompagnamento di cui al punto elenco 1 deve essere corredata di firma digitale.

La Regione Lazio, anche per l'approvazione delle richieste di indennità di tirocinio come sopra presentate, così come per il controllo sulle domande di consuntivazione del servizio di promozione (laddove previsto) verifica d'ufficio, mediante l'applicativo Tirocini on-line e il sistema delle comunicazioni obbligatorie (SIL), l'avvenuta attivazione del percorso formativo secondo le modalità previste dal presente avviso e dalla regolazione regionale in materia di tirocini extracurricolari (DGR 199/2013). A tal fine, la Regione Lazio si riserva di richiedere in ogni momento l'originale della convenzione di tirocinio (sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante) e il progetto formativo (sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante) redatti attraverso il citato applicativo. Pertanto i soggetti ospitanti, i soggetti promotori e i tirocinanti sono tenuti a rendere disponibili (a seconda dei casi) le proprie versioni originali di convenzioni e progetti formativi debitamente redatte e sottoscritte.

Il manuale operativo per l'attuazione delle misure del PAR Lazio, può contenere ulteriori specificazioni circa le condizioni e le modalità di consuntivazione delle attività di promozione del tirocinio e di richiesta di erogazione delle indennità.

10. Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure del SiGeCo (Sistema di Gestione e Controllo) dell'Ol Lazio, adottato con determina G13925 del 12.11.2015 e smi, e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai

fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali – volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
- verifiche in loco a campione – mirate a verificare l'effettivo e regolare svolgimento dei percorsi di tirocinio;
- eventuali verifiche di regolarità didattico/amministrativa in itinere – mirate alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività formative.

I soggetti promotori beneficiari del contributo pubblico previsto nell'ambito del presente Avviso, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o di un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con Determinazione B06163 del 17 settembre 2012, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

Tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività (ad esempio, timesheet, verbali degli incontri, questionari di gradimento e altra documentazione), dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

I registri in originale dei tirocini sono conservati, negli stessi termini sopra indicati, presso la sede del soggetto ospitante.

I soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso (cfr. paragrafo 11).

11. Casi di inadempimento

In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (determinazione B06163/2012), nonché dalla convenzione di tirocinio, nella tabella sottostante sono individuati i provvedimenti in relazione a ulteriori specifici casi di inadempienza relativi alle misure finanziate con il presente avviso.

Inadempimento	Provvedimento
Violazione del divieto di delega	Non riconoscimento del rimborso
Rifiuto da parte del soggetto accreditato della presa in carico del giovane	Sospensione dal Catalogo dell'offerta regionale per un periodo di 12 mesi
Assenza di documentazione comprovante lo svolgimento delle attività (ad esempio, <i>timesheet</i> , verbali degli incontri, questionari gradimento, registri presenza, altro)	Non riconoscimento del rimborso
Mancato rispetto delle disposizioni della DGR 199/2013	Non riconoscimento del rimborso

Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell'accreditamento, si rimanda a quanto previsto all'art. 14 della determinazione G11651/2014.

Per quanto attiene la regolarità amministrativa e finanziaria degli interventi, si rimanda a quanto stabilito dalla determinazione B06163/2012.

Si rappresenta che i provvedimenti sopra indicati, a seconda delle irregolarità riscontrate, potranno anche essere disposti cumulativamente (sospensione/revoca accreditamento e revoca totale/parziale del finanziamento con blocco dell'erogazione dei successivi rimborsi).

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto accreditato procederà, previa comunicazione, al blocco dei successivi rimborsi ed alla apertura di apposito procedimento amministrativo di controllo come da determinazione B06163/2012 e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

12. Clausola anti *pantouflage*

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e smi, il soggetto promotore, attesta (ai sensi del DPR 445/2000 e smi) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Regione Lazio, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione.

13. Informazioni

Il presente avviso, i relativi allegati, le Linee guida, il Manuale operativo, la normativa e altra documentazione di riferimento sono disponibili sul portale regionale “Garanzia Giovani” sito www.regione.lazio.it/garanziegiovani. Inoltre, per informazioni sono disponibili i seguenti riferimenti in relazione alle diverse fasi di attuazione delle misure:

- garanziegiovani_programmazione@regione.lazio.it
- garanziegiovani_attuazione@regione.lazio.it
- garanziegiovani_controlli@regione.lazio.it
- garanziegiovani_monitoraggio@regione.lazio.it

14. Tutela della privacy

Ai sensi della DGR 551/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio. La Direzione regionale Lavoro è responsabile del trattamento dei dati.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la informiamo che la raccolta e il trattamento dei dati da Lei conferiti all'interno del presente modulo sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d.lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

15. Definizioni e principali abbreviazioni

15.1. Definizioni

Catalogo dell'offerta regionale: offerta regionale di servizi di orientamento, formazione e lavoro, definita dai soggetti accreditati che si sono candidati, mediante specifica procedura informatica, per la realizzazione delle misure di cui al PAR Lazio.

Soggetto promotore accreditato: soggetto promotore di cui all'art. 3 della DGR 199/2013 accreditato ai sensi della Direttiva accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro di cui alla determinazione G05903/2014 come modificata dalla determinazione G11651/2014 per il servizio facoltativo specialistico b) "Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione".

Soggetto ospitante: imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali del Lazio (con sede operativa nel Lazio), di cui all'art. 4 della DGR 199/2013, presso cui viene realizzato il tirocinio, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla stessa deliberazione.

In particolare, può attivare un tirocinio, il soggetto che:

- non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa;
- non ha in corso procedure di cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa;
- non ha intrattenuto con il destinatario rapporti di lavoro nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- rispetta i limiti numerici di cui all'art. 7 della DGR 199/2013.

Inoltre, il soggetto ospitante non può:

- utilizzare il tirocinio per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie e personale assunto con contratto a termine;
- ospitare, in qualità di tirocinanti, i lavoratori licenziati o dimessi dallo stesso nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.

Non sono ammessi i tirocini effettuati presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 smi, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, nonché presso tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato

annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 smi, ovvero rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN.

Sono, inoltre, esclusi i tirocini effettuati presso quei soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex art. 3, comma 26 d.lgs. n. 163/2006 smi.

Sono, infine da considerarsi escluse dall'ammissibilità al Programma le società *in house* partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.

15.2. Principali abbreviazioni

ASPI	Assicurazione Sociale per l'Impiego
CE	Commissione Europea
CPI	Centro per l'Impiego
FSE	Fondo Sociale Europeo
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
NASPI	Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
NEET	Not in Employment, Education, or Training
OI	Organismo Intermedio
OMLS	Operatore del Mercato del Lavoro con competenze Specialistiche
PAI	Piano di Azione Individuale
PAR	Piano di Attuazione Regionale 2014 – 2015
PdS	Patto di Servizio
PON	Programma Operativo Nazionale
PON YEI/IOG	Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa l'Occupazione dei Giovani
POR	Programma Operativo Regionale
SAP	Scheda anagrafica professionale
UE	Unione Europea
UCS	Unità di costo standard
YEI	Youth Employment Initiative

16. Quadro di riferimento normativo

- comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante una "Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

- decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Statuto della Regione Lazio;
- vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

- legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della “Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013;
- piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- decreto direttoriale n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- decreto del Direttore generale per le Politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 1709\Segr. D.G.\2014 del 08/08/2014 concernente il “Bonus occupazionale” del “Programma Operativo

Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, registrato dalla Corte dei Conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

- decreto del Direttore generale per le Politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 63\Segr. D.G.\2014 di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr. D.G.\2014 del 08/08/2014 che rende retroattivo l'incentivo “bonus occupazionale” alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani NEET registrarsi al portale nazionale “garanziegiovani.it”;
- decreto del Direttore generale per le Politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 11\Segr. D.G.\2015 di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr. D.G.\2014 del 08/08/2014;
- deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”;
- deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 “Istituzione del repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi”;
- deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2014, n. 17 “Approvazione degli schemi di protocollo di Intesa per l'apprendistato di alta formazione e ricerca a norma dell'art. 5 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, comma 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca della DGR n. 151 del 13 marzo 2009”;
- deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4.” e s.m.i;
- deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di Attuazione regionale”;
- deliberazione della Giunta regionale, 6 maggio 2015, n. 202 “Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale, 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del Piano di Attuazione regionale””
- determinazione 17 settembre 2012, n. B06163 “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi – Programmazione FSE 2007 – 2013”;

- determinazione 18 ottobre 2013, n. G00585 di approvazione del Documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio Direzione regionale "Lavoro" – POR FSE Lazio 2007 – 2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione;
- determinazione 29 novembre 2013, n. G03230 di approvazione del manuale delle procedure per l'attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR Lazio FSE 2007 – 2013 dell'Organismo Intermedio Direzione regionale "Lavoro".
- determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 "Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 "Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accREDITamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati";
- determinazione G06578 del 28 maggio 2015 "Modifica della determinazione G11965 del 20 agosto 2014 "Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 – 2015). Approvazione dell'avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: Tirocini extracurricolari nel Lazio". Integrazione finanziaria di € 14.617.250,00";
- determinazione direttoriale G03868 del 20 marzo 2015 "Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 - 2015). Approvazione del Manuale operativo Garanzia Giovani";
- convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio – Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - PON YEI stipulata il 2 maggio 2014;
- convenzione stipulata tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regione Lazio e INPS in data 8 dicembre 2014;
- determinazione G8881 del 17 luglio 2015, recante "Modifica alla determinazione G06578 del 28 maggio 2015 "Modifica della determinazione G11965 del 20 agosto 2014 "Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 – 2015). Approvazione dell'avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: Tirocini extracurricolari nel Lazio". Integrazione finanziaria di € 14.617.250,00";
- determinazione dirigenziale G11914 del 05/10/2015 "Riprogrammazione delle risorse finanziarie e modifica della scheda 8 del Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Piano di Attuazione regionale PAR Lazio YEI – 2014-2015";
- determinazione G12428 del 16 ottobre 2015 "Piano di Azione Regionale Garanzia Giovani (PAR Lazio 2014 – 2015). Integrazione finanziaria di € 20.782.750,00

dell'avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: Tirocini extracurricolari nel Lazio ai sensi della determinazione dirigenziale G11914 del 05/10/2015.

- determinazione n. G13925 del 12 novembre 2015 "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani (PAR YEI Lazio 2014 - 2015). Approvazione del Sistema di Gestione e controllo dell'Organismo Intermedio Regione Lazio".

ELENCO ALLEGATI

N.	Denominazione
1	Dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio
2	Registro presenze relativo al percorso di tirocinio
3	Domanda di pagamento
3A	Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
4	Convenzione quadro
5	Attestazione di avvenuta erogazione delle quote di compartecipazione all'indennità di tirocinio
6	Nota di accompagnamento
7	Elenco delle richieste di indennità
8	Delega del tirocinante
9	Richiesta di erogazione dell'indennità
10	Riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza